

**Allegato "A" all'atto n. 237 della Raccolta
STATUTO**

Art. 1) Denominazione

E' costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'Associazione ente del Terzo Settore denominata "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GOLDEN BOYS - ODV" o semplicemente "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GOLDEN BOYS" (di seguito semplicemente Associazione).

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV (organizzazione di volontariato). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale avverrà solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha quale "logo identificativo" un fiore di colore verde, sostenuto da due mani (quale simbolo della solidarietà, della cooperazione in sinergia) di colore bianco, racchiuse in un sorta di triangolo capovolto di colore giallo (simbolo della dinamica di gruppo e dell'impegno di squadra).

Art. 2) Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Mercogliano (Av).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto ma vanno comunque comunicate agli Uffici Competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4) Scopo, finalità ed Attività.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n.117 e, pertanto:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

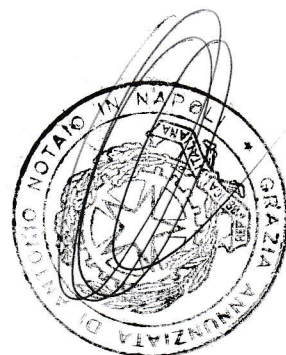


si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della "non - violenza" e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione:

- si occupa di protezione civile intensa come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazioni dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per promuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;
- si occupa di interventi, servizi e prestazioni sociali e socio - sanitarie sia per gli italiani all'estero che per i profughi immigrati in Italia richiedenti asilo, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- si occupa di promuovere la cultura italiana all'estero;
- si occupa di realizzare programmi di intervento umanitario, a breve e medio periodo, specialmente nei Paesi in via di sviluppo per promuovere e tutelare i diritti umani;
- sostiene progetti di ricerca scientifica specialmente nell'ambito della biodiversità;
- ha lo scopo di creare, sia in Italia che all'estero, occasioni di sviluppo e sensibilizzazione, per la "mondialità", la "missionarietà" e la pace tra i popoli, promuovendo in tal senso: infrastrutture, congregazioni, attività "Fidei Donum", scambi, interazioni, sinergie (tra sacerdoti, religiosi, laici, diocesi), centri di studi e ricerche, servizi, in collaborazione con realtà locali, nazionali, internazionali ed universali, finalizzate, come detto alla pace tra i popoli ed al miglioramento della qualità della vita, a livello divulgativo, accademico, realizzativo e propositivo;
- si avvale delle innovative frontiere di conoscenza di pubblico dominio, attraverso il volontariato, le tecnologie avanzate e gli studi di ricerca nel campo tecnologico, filosofico e "positivistico", sanitario, sportivo e tecnologico, con i pertinenti raccordi ed interazioni;
- persegue la realizzazione del "cibertorio" (quale spazio ricreativo virtuale di cibernetica) prestando servizi differenziati e specializzati volti all'incontro universale di persone, culture, ideologie e luoghi geografici diversi e promuovendo anche la nascita di specifiche comunità religiose, secondo i canoni correnti del diritto canonico e civile;
- persegue l'attuazione del commercio equo e solidale secondo le encicliche sociali della Chiesa Cattolica, la partecipazione alla costituzione di Banca Etica, la concretizzazione di nuove forme e stili di vita, per studiare, vivere, proporre e testimoniare la sobrietà;
- promuove l'articolazione e lo sviluppo di "Radiomissiolan-



diarife" (Terra di riferimento radiotelematico per la mondialità), nonché del "Rasom" (Radio Assistenza Sanitaria Operativa Multifunzionale, di tipo infinitesimale);

- promuove rapporti di collaborazione e reciprocità con la "PUL" (Pontificia Università Lateranense - Ateneo personale del Sommo Pontefice) ed Istituzioni ad essa collegate ed affiliate, in Italia ed all'estero con particolare riguardo per l'Associazione Internazionale Lateranense dando ad esse disponibilità gratuita delle proprie infrastrutture, installazioni, disponibilità, studi e ricerche, con annesse risorse;

- favorisce apporti, rapporti e supporti nell'ambito della sinergia tecnologica, operativa e contenutistica, accademica e formativa con realtà teleradioelettriche, messengeristiche, di stampa e diffusione, di collegamento, trasporto, formazione ed informazione del SANTO Padre;

- diffonde e rafforza lo spirito ed i valori propri della Pontificia Università Lateranense raccordandoli con le frontiere avanzate delle scienze positive finalizzate alla pace ed al Magistero Universale del Papa;

- favorisce la costante crescita degli associati nei valori religiosi, spirituali e morali, nonché nella fedeltà alla Santa Sede.

L'Associazione intende inoltre:

- intraprendere qualsiasi operazione in Italia e all'estero che sia ritenuta necessaria al perseguimento degli scopi associativi;

- organizzare seminari, convegni, congressi, dibattiti, symposium e produrre materiale informativo, didattico ed educativo il tutto direttamente connesso e strumentale alle finalità istituzionali;

- promuovere raccolte di fondi per mezzo di donazioni, lasciti, sottoscrizioni, finanziamenti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- provvedere alla selezione, formazione e impiego dei volontari;

- svolgere attività relative alla formazione ed alla realizzazione di progetti aventi come oggetto gli scopi associativi;

- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia ed all'estero;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota

associativa.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purchè in via secondaria e strumentale rispetto alle prime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Il tutto dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 5) Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

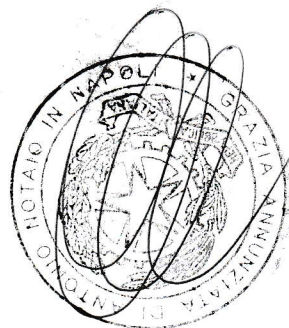
Il termine associati indica i soggetti che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi; essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di atti-



vità; essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee; prendere visione dei bilanci; consultare i libri associativi (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 6) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta (e pertanto spontaneamente) svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e, entro i limiti di legge, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividano le finalità della stessa, partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e siano "presentati" da almeno due membri dell'Organo Amministrativo.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sull'istanza si pronuncia - con criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - l'Organo Amministrativo con delibera mo-

tivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8) Recesso ed esclusione degli Associati

La qualifica di associato è, come detto, a carattere permanente ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

La qualifica di associato si perde oltre che per recesso, per morte o per esclusione.

L'associato, infatti, che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

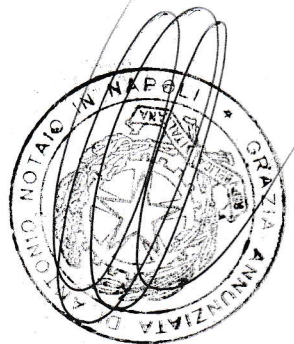
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo se eletto;
- e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione se eletto/a.

Art. 10) Assemblea degli Associati



A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo ed eventuali altri organi sociali);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei suoi confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato (all'indirizzo risultante dal libro degli associati fatto salvo quanto detto in seguito) a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno

quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto sia esso persona fisica o Ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

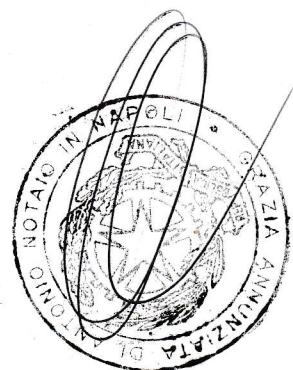
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio conferenza, video conferenza o audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.



E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto sociale occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (sia in prima che in seconda convocazione).

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano di approvazione del bilancio e la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- formulare i programmi dei attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e contratti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre qualunque tipo di finanziamento con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di

proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli Enti associati durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono sempre rieleggibili.

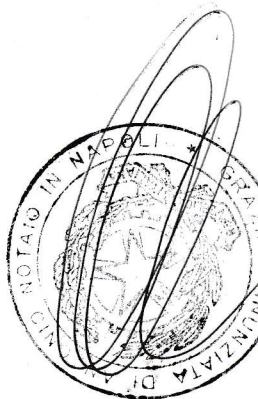
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del



quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo (se nominato) siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio conferenza, video conferenza o audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

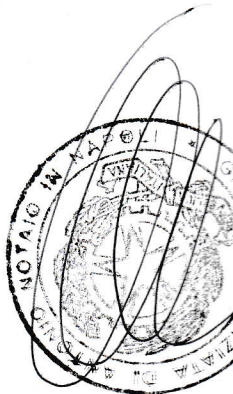
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-



opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo collegiale sarà composto da tre membri. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili

ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

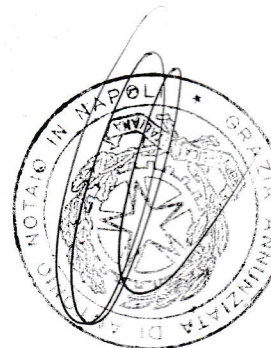
B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita nel presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-



tro punti al tasso annuo di riferimento.]

Art. 16) Bilancio di esercizio (ed eventuale bilancio sociale)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore (se nominati).

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.17) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone preventiva richiesta scritta di consulta-

zione all'organo amministrativo.

Art.18) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

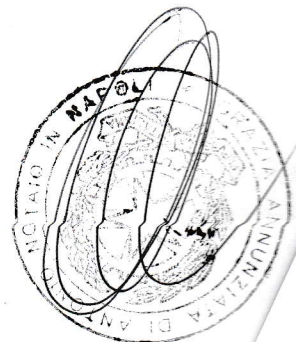
Art.19) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo del competente Ufficio del registro del Terzo Settore (da quando sarà operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, o nelle nella more della piena operatività dell'Ufficio di cui prima, a fini di utilità sociale.

Art.20) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Edoardo CANTU' - Grazia ANNUNZIATA Notaio - sigillo.



La presente copia composta di 11 (undici)
fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso CONTENUTO

Napoli 18/11/2019

